

REPERTORIO N. 52371

RACCOLTA N. 14207

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici

Il giorno ventisette del mese di marzo

alle ore undici e minuti dieci

In Palermo, presso la Presidenza della Regione Siciliana, Palazzo
d'Orleans, Piazza Indipendenza n.21,

Davanti a me dott. **ENRICO MACCARONE**

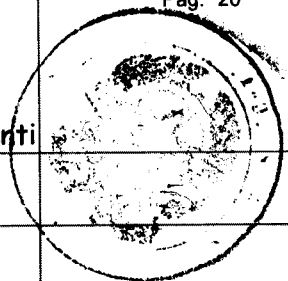
notaio in Palermo, iscritto al Collegio Notarile di Palermo,

E' PRESENTE:

- PIZZO Elena, nata a Santo Stefano Quisquina (AG) il giorno 26
febbraio 1966, che interviene al presente atto quale Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società per
azioni denominata "**BENI CULTURALI S.p.A. - Gestioni & Servizi**",
con sede in Palermo Via Libertà n. 37, ove domicilia per la carica, codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo
0456791 0825, numero REA 204568, società per azioni con socio unico la
Regione Siciliana, con capitale sociale di euro 162.000,00 (centosessanta-
duemila) interamente sottoscritto e versato.

Detta comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono
certo, per quest'atto mi richiede di redigere verbale della assemblea
totalitaria dei soci di detta società riunitasi in questi giorno, ora e luogo
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:



1) Trasformazione in Società Consortile per Azioni, adempimenti conseguenti e modifiche statutarie

2) Varie ed eventuali

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea essa comparente, la quale dichiara:

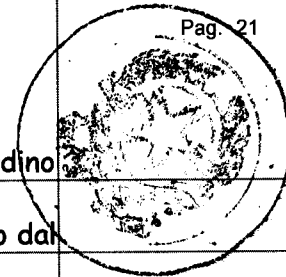
a)- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto in questa sede, giorno e ora;

b)- che è presente e rappresentato l'intero capitale sociale di Euro 162.000,00 (centosessantaduemila) diviso in numero 32.400 (trentadue-milaquattrocento) azioni del valore unitario di Euro 5,00 (cinque) portate dalla Regione Siciliana, socio unico, qui rappresentata dal dott. SILVIA Gianni, nato a Palermo il giorno 8 dicembre 1956, dirigente capo gabinetto vicario del Presidente della Regione, per delega del Presidente della Regione Siciliana che riconosciuta valida da tutti gli intervenuti rimane agli atti sociali;

c)- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente nella persona della comparente Pizzo Elena, il Vice Presidente dott. Maria Adelaide Spatafora (in audioconferenza); è altresì presente personalmente il consigliere Salvatore Sammartano

d)- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Giovanni Di Fede e i sindaci effettivi dr. Mario Pantano e Francesco Malfitana.

Constatata la valida costituzione della assemblea, il tutto come anche risulta dal foglio presenze, che sottoscritto da tutti gli intervenuti resta agli atti sociali, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno.



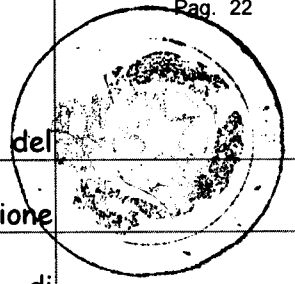
Il Presidente fa presente all'assemblea che in base al piano di riordino delle società partecipate dalla Regione Siciliana, e così come previsto dal Decreto n. 1720 dell'Assessore all'Economia del 28/09/2011 e successive sue integrazioni e modifiche la società è tenuta a trasformarsi in società consortile per azioni con la denominazione "SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni" che opererà secondo le modalità dell'in house providing.

Il Presidente rende noto all'assemblea che è stata predisposta dagli Amministratori la Relazione di cui agli artt. 2500 septies e sexies c.c. che illustra le motivazioni e gli effetti della presente trasformazione e che il socio unico Regione Siciliana ha già rinunciato, come qui ora conferma, al termine di trenta giorni di cui all'art. 2500 sexies c.c. relativo al deposito della relazione medesima.

Il Presidente dà quindi lettura della suddetta Relazione, ed invita l'assemblea a volerne deliberare l'approvazione.

Inoltre il Presidente espone all'assemblea che ai sensi dell'art. 2500 novies c.c. la presente trasformazione avrà effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge in assenza di opposizione da parte dei creditori sociali.

In ultimo il Presidente rende noto all'assemblea che è in corso di perfezionamento il trasferimento di parte del pacchetto azionario detenuto dal socio unico a favore di soggetti aventi requisiti richiesti dal nuovo statuto. Tale trasferimento sarà perfezionato anteriormente ai sessanta giorni dalla data di iscrizione dell'odierno verbale al Registro delle Imprese. Al decorso dei sessanta giorni di cui sopra sarà pertanto



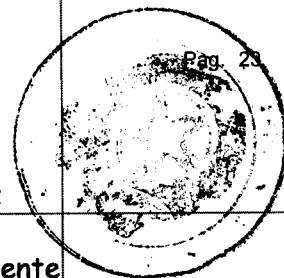
obbligo dell'organo amministrativo di provvedere all'aggiornamento del libro soci in merito alla nuova compagine societaria e darne comunicazione al Registro delle Imprese, non potendosi ipotizzare, in caso di deliberazione consona all'ordine del giorno, l'esistenza di una società consortile a socio unico.

Udita la relazione del presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

preliminarmente, di riconoscere valida, efficace e regolarmente costituita l'odierna adunanza, indi:

- 1)- di approvare la Relazione predisposta dagli Amministratori sulla trasformazione ed espressamente confermare la rinuncia al termine di trenta giorni di cui all'art. 2500 sexies c.c.;
- 2)- di trasformare la società dall'attuale forma di società per azioni in quella di società consortile per azioni che assumerà la denominazione di "SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni";
- 3)- di prorogare la durata della società fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta);
- 4)- di mantenere inalterata la sede sociale;
- 5)- di abrogare il vigente statuto - giacchè relativo alla forma di s.p.a.. - e di approvare il nuovo testo dello statuto che regolerà la vita della società nella nuova forma di società consortile per azioni, composto di n. trentasette articoli, statuto che previa lettura da me notaio datane in assemblea alla comparente, viene approvato articolo per articolo e nel suo



complesso ed allegato al presente quale sua parte integrante sub "A";

6)- al suddetto statuto si fa rinvio per quanto qui non espressamente disciplinato;

7)- ai sensi dell'art. 2500 novies c.c. la presente trasformazione avrà effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge in assenza di opposizione da parte dei creditori sociali;

8)- di confermare fino alla naturale scadenza del loro mandato gli organi amministrativi e di controllo attualmente in carica.

Alle ore undici e minuti quarantacinque, null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta.

Del che il presente verbale da me letto in assemblea, con l'allegato, alla comparsa che lo conferma.

E' scritto da persona di mia fiducia e di mio pugno su sei pagine fin qui di due fogli e sottoscritto alle ore dodici.

ELENA PIZZO -

DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO.

STATUTO
"SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni"

DENOMINAZIONE –SEDE – DURATA

Articolo 1
Denominazione

1.1 E' costituita una Società consortile per azioni a capitale interamente pubblico, denominata **"SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni"** (di seguito denominata "Società").

Articolo 2
Sede

2.1 La Società ha la propria sede legale nel Comune di Palermo, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

2.2 La società, per lo svolgimento della propria attività può usufruire di strutture nella disponibilità dell'Amministrazione Regionale.

Articolo 3
Durata

3.1 La durata della Società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2050.

3.2 Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci tale durata può essere prorogata o la società anticipatamente sciolta o trasformata.

NATURA - OGGETTO SOCIALE

Articolo 4
Natura

4.1 La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615 ter e 2325 del codice civile e non ha scopo di lucro.

4.2 La partecipazione azionaria alla Società è riservata esclusivamente:

- alla Regione Siciliana, che la esercita ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni e che detiene la maggioranza delle azioni;
- alle Aziende del Servizio Sanitario regionale siciliano, ivi compreso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia;
- agli Enti Parco dell'Etna, dei Nebrodi, delle Madonie ed al Parco Fluviale dell'Alcantara.

4.3 E' in ogni caso vietata la partecipazione azionaria di società ed enti di qualsiasi natura e denominazione non aventi partecipazione pubblica totalitaria.

Articolo 5

Oggetto sociale

5.1 La Società ha per oggetto esclusivamente la prestazione di servizi strumentali alle attività della Regione Siciliana e delle Aziende e/o Enti pubblici azionisti in conformità alle determinazioni assunte in sede di controllo analogo.

Per conseguire la suddetta finalità la Società, con mezzi, strutture e personale proprio, può, a titolo esemplificativo, esercitare le seguenti attività:

- ✓ gestione servizi di supporto socio sanitari;
- ✓ gestione di impianti, strutture e attrezzature sanitarie;
- ✓ gestione di servizi di sanificazione;
- ✓ gestione di servizi di manutenzione;
- ✓ gestione servizi di pulizia;
- ✓ gestione servizi di portierato e/o uscierato;
- ✓ gestione servizi di custodia e vigilanza;
- ✓ gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo;
- ✓ gestione dei servizi di digitalizzazione e data entry;
- ✓ gestione servizi di front-office;
- ✓ gestione servizi di logistica e trasporti;
- ✓ gestione servizi di magazzino;
- ✓ gestione servizi di igiene ambientale;
- ✓ gestione e manutenzione beni immobili, foreste e verde pubblico;
- ✓ gestione dei servizi di progettazione, manutenzione, rinaturazione e conservazione delle aree naturali protette;
- ✓ gestione dei servizi zootecnici e veterinari, anche avvalendosi dell'utilizzo di sistemi informatici e di monitoraggio;
- ✓ gestione di servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in sicurezza di aree ambientalmente degradate e realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o strumentali;
- ✓ nel rispetto della normativa vigente del settore dei beni culturali:
 - gestione servizi di conservazione ordinaria e straordinaria, restauro, nonché la fruizione dei beni culturali, nelle aree archeologiche, nei siti museali, nelle gallerie, nelle pinacoteche, biblioteche e nei palazzi ed edifici monumentali d'interesse storico ed artistico, ivi compreso il servizio di catalogazione, allestimento e/o gestione di mostre in Italia o all'estero;
 - gestione servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;
 - gestione servizi di vendita di cataloghi e sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di vendita di ogni altro materiale informativo, di riproduzioni di beni culturali;
 - gestione servizi di accoglienza, di informazione, di guida, e di assistenza didattica;
 - gestione dei servizi aggiuntivi di cui al D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - gestione servizi di vendita dei biglietti di ingresso.

5.2 La Società può svolgere attività di studio e di ricerca, purché strumentali all'oggetto sociale.

5.3 La Società svolge le specifiche attività esclusivamente nei confronti dei soci, che costituiscono gli unici committenti della Società. L'affidamento dei servizi e delle attività oggetto del presente Statuto è regolamentato da apposita convenzione "quadro" tra la Società e il Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione.

5.4 Nella convenzione "quadro" verranno individuati, in particolare, l'oggetto dell'attività da porre in essere, gli obblighi ed i compiti che la società deve assolvere, la regolamentazione dei servizi, l'efficacia e la decorrenza della convenzione, i criteri di determinazione e di trasferimento dei

corrispettivi da parte dei Soci committenti, le strutture logistiche da utilizzare, la struttura dei controlli da adottare, gli strumenti operativi, gli adempimenti a carico dell'amministrazione.

5.5 La Società stipula appositi contratti di servizio, inerenti le attività affidate, con le competenti strutture amministrative dei Soci. Nei suddetti contratti di servizio, si provvederà, in particolare, a determinare il corrispettivo dei servizi resi in favore dei committenti (Soci consorziati) nella misura necessaria alla copertura dei costi di produzione del singolo servizio reso, nonché della corrispondente quota del costo generale della struttura produttiva ad esso imputabile, determinata con criteri oggettivamente riscontrabili.

5.6 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà strutturarsi in divisioni costituenti autonomi rami d'azienda, con conseguenti rilevazioni analitiche di costi e ricavi per l'individuazione dei risultati economico/gestionali delle singole attività svolte.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 6 Capitale Sociale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 162.000,00 (centosessantaduemila) diviso in 32.400 (trentadue-milaquattrocento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 (cinque) ciascuna.

Articolo 7 Azioni

7.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. Le azioni sono nominative.

7.2 La qualità di azionista costituisce, di per se sola, adesione al presente Statuto.

7.3 L'Assemblea può deliberare di emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni stabilendone la relativa disciplina.

Articolo 8 Finanziamenti dei soci

8.1 La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei soci è libera.

I SOCI – REQUISITI - DIRITTI – DOVERI

Articolo 9 Ammissione dei Soci

9.1 L'ammissione di nuovi soci può avvenire per sottoscrizione di nuove azioni o per acquisto di azioni già emesse.

9.2 Per l'ammissione alla società, mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione, gli aspiranti soci devono inoltrare la domanda alla società; spetta all'Assemblea ordinaria con i quorum dell'assemblea straordinaria la relativa deliberazione di ammissione.

9.3 Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

9.4 I soci che entrano a far parte della società sono tenuti all'adempimento di tutte le obbligazioni previste anche con riferimento a quanto stabilito al comma precedente, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

9.5 Nel caso di ingresso di nuovi soci mediante l'acquisto di azioni già emesse, dovranno essere osservate le procedure di cui al successivo articolo 12.

9.6 Il domicilio dei consorziati, per quanto attiene i loro rapporti con la Società consortile, è quello risultante dal libro soci; in mancanza si fa riferimento alla sede legale. Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 10

Doveri dei consorziati

10.1 I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto, le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali, la convenzione "quadro", i contratti di servizio e le norme in merito al controllo analogo.

Articolo 11

Diritti dei consorziati

11.1 I soci esprimono in Assemblea, nella persona di chi li rappresenta legalmente, personalmente o per delega, tanti voti quante sono le azioni possedute.

11.2 I soci consorziati hanno diritto di acquistare, proporzionalmente alle azioni possedute, le quote di capitale sociale che si rendessero disponibili per eventuali recessi o esclusioni dei soci consorziati ovvero per vendite parziali delle carature azionarie di soci, con le modalità di cui al successivo art. 12.

Articolo 12

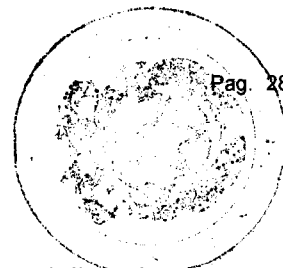
Trasferimento di azioni

12.1 E' da considerarsi improduttivo di effetti nei confronti della Società e dei soci ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale ed è fatto divieto agli amministratori della società di iscrivere nel libro dei soci ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione del presente comma.

12.2 Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, e ad eccezione dei trasferimenti posti in essere dalla Regione Siciliana, il trasferimento delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi secondo le disposizioni previste dai successivi commi del presente articolo.

12.3 Il socio (diverso dalla Regione Siciliana) che intende trasferire le proprie azioni deve informare con lettera raccomandata A.R., il presidente del consiglio di amministrazione, il quale ne dà comunicazione a tutti gli altri soci. Questi possono rendersi acquirenti delle azioni offerte, in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, le azioni saranno trasferibili nel rispetto del comma 1 del presente articolo.

12.4 Il valore delle azioni è determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter del codice civile.



Articolo 13

Recesso ed esclusione del socio

13.1 La qualità di socio consorziato si perde per recesso o per esclusione:

- a) recesso del socio: oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'Assemblea constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e provvedere conseguentemente. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata da inviarsi almeno cinque mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale al Consiglio di Amministrazione il quale, entro il mese successivo al ricevimento della raccomandata, provvederà a convocare l'Assemblea per i provvedimenti di cui sopra. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere adempiuti. La liquidazione delle azioni per le quali il socio ha validamente esercitato il recesso sarà effettuata sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di effetto del recesso medesimo. Il socio receduto, dal giorno dell'esercizio del diritto di recesso e fino alla data di liquidazione, ha diritto di assistere alle assemblee senza diritto di intervento o di voto.
- b) Esclusione del socio: l'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea nei confronti del socio che:
 - 1) si sia reso insolvente;
 - 2) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente Statuto ed alle deliberazioni della società;
 - 3) abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.

13.2 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante della società consortile.

13.3 La deliberazione può essere impugnata ai sensi di legge. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione, trascorsi 30 (trenta) giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

13.4 La liquidazione delle azioni del socio escluso sarà effettuata sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di effetto dell'esclusione medesima, al netto delle eventuali insolvenze od effetti economici causati dalle inadempienze del socio escluso.

Articolo 14

Liquidazione della quota al socio uscente

14.1 La liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, ovvero deliberata l'esclusione, comporta la preventiva offerta in opzione delle azioni stesse agli altri soci, in proporzione alle carature da essi possedute. Nel caso in cui le azioni offerte rimangano inoperte, le stesse saranno rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando le riserve di legge od in mancanza mediante altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

BILANCI – CONTRIBUTI

Articolo 15

Bilanci

15.1 I bilanci annui consuntivi, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione, accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

15.2 In caso di comprovate necessità e nel rispetto dell'articolo 2364 del C.C. l'approvazione dei bilanci consuntivi potrà essere effettuata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.3 L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

15.4 E' fatto divieto di distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Articolo 16

Contributi dei Consorziati

16.1 L'Assemblea può deliberare a carico dei soci il pagamento di contributi annuali a copertura dei servizi generali e di quelli connessi al programma annuale di attività individuando criteri, modalità e termini per i versamenti.

Articolo 17

Contribuzioni

17.1 Alla Società Consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti pubblici, Organismi economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividano gli scopi della società.

17.2 Nell'eventualità che i contributi dovessero essere deliberati a favore della Società Consortile da soggetti non Soci, conferiti tramite soggetti Soci, tali contributi non saranno rapportati alla partecipazione dell'intermediario.

ORGANI SOCIALI

Articolo 18

Organi Sociali

18.1 Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) il Collegio Sindacale ed eventualmente il Revisore legale dei conti.

Articolo 19

Costituzione dell'Assemblea

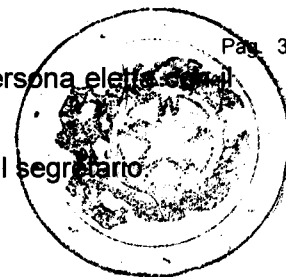
19.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita da tutti i soci consorziati che risultino iscritti nel libro dei soci prima dell'inizio dell'Assemblea.

19.2 Le Assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente Statuto obbligano tutti i consorziati anche se non sono intervenuti o dissenzienti.

19.3 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente del Consiglio di

Amministrazione o dal Consigliere più anziano di età, o, in assenza, da altra persona eletta dall'Assemblea a voto della maggioranza dei presenti.

19.4 L'Assemblea, le cui deliberazioni non siano verbalizzate da notaio, nomina il segretario.



Articolo 20

Convocazione delle Assemblee

20.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche su domanda dei soci consorziati a norma dell'art. 2367 C.C. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero nel Comune ove ha sede la Società. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

20.2 L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci consorziati, amministratori e sindaci, mediante lettera raccomandata A.R. o a mano con firma per ricevuta, fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La posta elettronica o il telefax possono sostituire la raccomandata A.R. o a mano purché detti mezzi di trasmissione garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine stabilito al periodo precedente. In tal caso l'avviso di convocazione andrà comunicato nel luogo o presso l'indirizzo e-mail o il numero di utenza telefax comunicati dai soci, amministratori e sindaci alla società e che risultino dai libri sociali.

20.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea.

20.4 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione qualora nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono essere fissate con almeno un giorno di intervallo.

20.5 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti ritenendosi non sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti, mediante lettera raccomandata A.R., o fax o e-mail.

Articolo 21

Votazioni

21.1 Ciascun socio consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero di azioni possedute.

21.2 Ogni socio consorziato che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio nel rispetto dell'art. 2372 del C.C., per delega scritta, che deve essere conservata dalla società; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

21.3 La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti della società.

21.4 Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 C.C.

21.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.

21.6 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

21.7 Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

21.8 L'Assemblea dei soci può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 22

Assemblea ordinaria e attività di controllo dei soci

22.2 L'Assemblea ordinaria esercita le funzioni di indirizzo e decisionali. In particolare all'Assemblea ordinaria spetta di:

- a) approvare i bilanci consuntivi entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti;
- b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione così come descritto al successivo art.24;
- c) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione così come descritto al successivo art.24;
- d) nominare i componenti del Collegio Sindacale, nonché il suo Presidente così come descritto al successivo art.32 ed eventualmente il Revisore;
- e) deliberare i compensi da corrispondere agli amministratori e ai componenti degli organi;
- f) approvare preventivamente, anche ai fini dell'esercizio del controllo, i programmi annuali di attività, il budget preventivo relativo ad ogni esercizio, i piani strategici ed industriali
- g) autorizzare l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o la dismissione di servizi già esercitati
- h) approvare l'acquisto o l'alienazione di immobili, la contrazione di mutui e altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura che comportino un impegno di spesa pari o superiore al 50% del patrimonio netto della Società derivante dall'ultimo bilancio approvato;
- i) deliberare sugli altri argomenti rimessi alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento interno e sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione.

22.3 Nel caso in cui l'Assemblea, nell'approvare e/o autorizzare il compimento degli atti o delle attività sopra evidenziate, ponga specifiche prescrizioni a carico degli amministratori, ciascun

Socio, nel caso in cui ritenga che la Società consortile non si sia conformata alle prescrizioni indicate, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., la convocazione immediata dell'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, inclusa la revoca degli amministratori.

22.4 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi del capitale sociale. Le deliberazioni sono approvate con tanti voti favorevoli rappresentanti la metà più uno del capitale sociale presente e rappresentato.

22.5 In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

Articolo 23

Assemblea Straordinaria

23.1 L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

23.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria si costituisce con la presenza di soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di soci che pure rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 24

Consiglio di Amministrazione

24.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci su designazione della Regione Siciliana.

24.2 I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

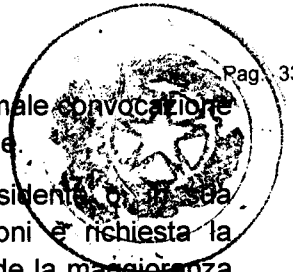
24.3 Tutti gli Amministratori devono possedere adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità e sono tenuti ad assicurare ai Soci l'esercizio di funzioni di direzione strategica e di controllo concomitante sulla gestione sociale.

24.4 Inoltre, ai sensi del combinato disposto del comma 734 dell'art. 1 della L. 26 dicembre 2006, n. 296, del comma 32-bis dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 1 dell'art. 71 della L. 18 giugno 2009, n. 69, non può essere nominato amministratore chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

24.5 Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai compensi, se deliberati dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente. E' esclusa la possibilità di corrispondere gettoni di presenza.

24.6 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia nella sede sociale o altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente, anche a seguito di richiesta da parte di uno dei suoi membri o di un sindaco.

24.7 La convocazione, contenente gli argomenti da trattare, sarà fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica inviati almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e sindaco. Il telefax andrà inviato al numero comunicato dagli amministratori e sindaci alla società o, se la convocazione avviene a mezzo posta elettronica, all'indirizzo e-mail dagli stessi indicato e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.



24.8 Il Consiglio deve intendersi regolarmente costituito anche in assenza di formale convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

24.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano d'età. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti, mentre per la validità delle deliberazioni si richiede la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà la decisione del Presidente.

24.10 Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e sarà sottoposto al controllo dei Soci nei modi previsti dallo Statuto.

24.11 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione possono essere attribuite deleghe operative, previa delibera dell'assemblea dei soci.

24.12 Fermo quanto disposto al comma precedente, l'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un solo componente e soltanto a quest'ultimo potranno essere riconosciuti compensi ex art. 2389, terzo comma del codice civile, fatti salvi i limiti previsti dal comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

24.13 In deroga a quanto precede, è possibile che il Consiglio di Amministrazione, con ampia ed articolata motivazione che ne giustifichi l'adozione, conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

24.14 Il Consiglio di Amministrazione predispone i programmi annuali di attività, il budget preventivo relativo ad ogni esercizio, i piani strategici ed industriali ed i bilanci consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

24.15 Trasmette report periodici agli Enti soci per aggiornarli sull'andamento delle attività e sulle modalità di gestione dei servizi e sulle attività affidate alla Società per il perseguimento dell'oggetto sociale;

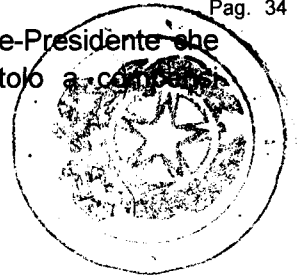
24.16 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in audio e video conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

24.17 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

24.18 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della nomina, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

24.19 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi membri, un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi.



Articolo 25

Controllo analogo

25.1 La Società opera esclusivamente su incarico e committenza dei soli Soci Azionisti che esercitano su di essa il controllo analogo, attraverso un Comitato, costituito con decreto presidenziale, che ne regola la composizione, le attività, le attribuzioni ed il funzionamento.

25.2 Il Comitato verifica la rispondenza degli atti del Consiglio di amministrazione alle direttive ed agli indirizzi dell'Amministrazione regionale ed esercita il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

25.3 Il controllo viene esercitato sui principali atti di gestione e sulle decisioni gestionali di particolare rilievo, così come di volta in volta individuati dalla stessa Amministrazione regionale ed in seno al decreto di cui al punto 25.1.

25.4 Restano in ogni caso salve, le ulteriori modalità di controllo analogo esercitate da tutti i soci, nell'ambito delle prerogative attribuite all'assemblea ordinaria, come espressamente indicate negli artt. 23, comma primo, lett. f) e g), e 25, commi quattordici e quindici, nonché dalla Regione Siciliana ai sensi e termini dell'art. 30.

Articolo 26

Presidente del Consiglio di Amministrazione

26.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società consortile in giudizio e verso i terzi.

26.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Articolo 27

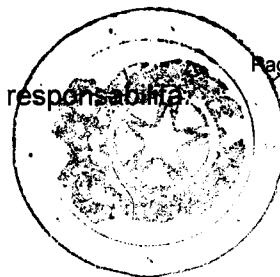
Giusta causa di revoca degli Amministratori

27.1 Oltre a quanto previsto per legge e dall'ultimo comma dell'articolo 29 del presente statuto, costituisce giusta causa per la revoca degli Amministratori l'eventuale mancato adeguamento alle indicazioni strategiche legittimamente fornite dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento e/o il mancato tempestivo riscontro delle richieste di informazioni da parte di quest'ultima con riferimento ad attività gestionali esaurite ovvero in corso nonché il mancato adeguamento ai vincoli imposti di volta in volta dalle norme in materia di patto di stabilità.

Articolo 28

Decadenza dalla carica di Amministratore

28.1 Gli amministratori della Società che per più di tre esercizi finanziari abbiano registrato il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessarie scelte gestionali, decadono dalla



Articolo 29

Direzione e Coordinamento

29.1 Ai fini dell'esercizio del controllo sulla società e dell'attività di direzione e coordinamento da parte degli Azionisti, secondo quanto già sancito con la Circolare n. 5 del 6 maggio 2011 dell'Assessorato Regionale dell'Economia, l'organo amministrativo dovrà trasmettere al Socio Regione Siciliana la seguente documentazione:

- a. una relazione semestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economico-patrimoniali e finanziari della società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- b. copia degli atti negoziali (Gare di appalto, Contratti di fornitura di beni e servizi, Operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing, etc.) di valore superiore a 25 mila euro;
- c. gli atti e/o la documentazione riguardante il personale a vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di livello, la variazione del contratto di riferimento e la corresponsione di emolumenti accessori (assegni ad personam, superminimi, ecc.), entro i 15 gg. precedenti l'adozione dei provvedimenti;
- d. un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
- e. un report sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in via di conclusione;
- f. un report con gli eventuali indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, condivisi con i Dipartimenti interessati dall'erogazione del Servizio;

oltre il memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione in vigore.

29.2 La mancata trasmissione della suddetta documentazione o una documentazione non veritiera e/o incompleta da parte degli Amministratori costituisce giusta causa per la revoca del mandato del legale rappresentante e va valutata ai fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

CONTROLLO

Articolo 30

Controllo contabile

30.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

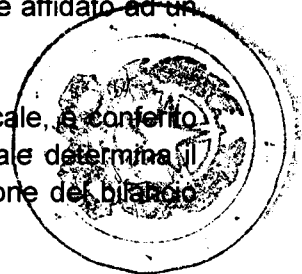
Articolo 31

Revisione legale dei conti

31.1 Incaricato di effettuare la revisione legale dei conti è, su decisione dell'Assemblea ordinaria, il Collegio Sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori, oppure un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Verificandosi uno dei casi di legge, tuttavia, il controllo legale dei conti deve essere affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

31.2 L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determina il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.



Articolo 32

Collegio Sindacale

32.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci su designazione della Regione Siciliana.

32.2 Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

32.3 L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci.

32.4 Il mancato assolvimento degli adempimenti stabiliti per legge e delle indicazioni che di volta in volta saranno assegnate e/o fornite da parte della Regione costituisce giusta causa per la revoca del mandato dei componenti del Collegio Sindacale e va valutata ai fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

Articolo 33

Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001

33.1 L'Organo Amministrativo predispone un regolamento, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci, dove individuare, oltre ai requisiti necessari, le modalità di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

33.2 Ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza potrà essere riconosciuto un compenso lordo complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso percepito per la carica di componente dell'organo amministrativo.

33.3 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuite all'organo di controllo.

Articolo 34

Codice Antimafia ed Anticorruzione

34.1 L'Organo amministrativo è tenuto all'adozione dei principi enunciati dal "Codice Antimafia ed Anticorruzione della Pubblica Amministrazione" di cui alla deliberazione di Giunta n. 514 del 4 Dicembre 2009, ed in generale della legislazione antimafia, di quelli di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie anche relativa ai subappalti ed ai sub contratti, nonché l'istituzione della figura del "Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari" senza prevedere alcun compenso aggiuntivo.

SCIOGLIMENTO – RINVIO – CONTROVERSIE

Articolo 35 **Scioglimento**

35.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

35.2 Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà restituito ai Soci consorziati in rapporto alle quote di partecipazione al capitale sociale.

Articolo 36 **Rinvio alle disposizioni di legge**

36.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di Società Consortile sotto forma di Società per Azioni.

Articolo 37 **Controversie**

37.1 Tutte le controversie che potranno insorgere tra i soci ovvero fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori sono di competenza del Foro di Palermo.

ELENA PIZZO -

DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO.